Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 2 giugno 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1980, n. **203.**

Autorizzazione all'associazione « Armida Barelli per lavoratrici », in Napoli, ad accettare due donazioni.

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'associazione « Armida Barelli per lavoratrici », in Napoli, viene autorizzata ad accettare le donazioni consistenti in due appartamenti siti in Napoli nel medesimo stabile di corso Vittorio Emanuele n. 121/*A*, come risultano rispettivamente dal nuovo catasto edilizio urbano alla partita 138156, foglio 11, particella 223/2, categoria *A*/2, classe sesta e partita 138155, foglio 11, particella 223/4, categoria *A*/2, classe settima, del valore di L. 4.000.000 e L. 5.000.000, disposte dalla sig.na Maria Spena e dalla prof.ssa Adele Scandone con atti, rispettivamente, 6 maggio 1969, n. 110214 di repertorio, e 7 maggio 1969, n. 110216 di repertorio, entrambi a rogito dott. Raffaele Giusti, notaio in Napoli, registrati a Napoli in data 8 maggio 1969, rispettivamente al n. 2806 e al n. 2805, destinati a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Moscato di Sardegna » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Moscato di Sardegna » spumante corredata dal parere del comitato tecnico regionale dell'agricoltura per la Sardegna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Moscato di Sardegna » spumante formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Moscato di Sardegna » spumante ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1980.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello, proveniente dalla vendemmia 1980, con la denominazione di origine controllata « Moscato di Sardegna » spumante, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Moscato di Sardegna » spumante.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale della agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Moscato di Sardegna » spumante che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1979

PERTINI

MARCORA — RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1980
Registro n. 5 *Agricoltura, foglio n.* 45

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « MOSCATO DI SARDEGNA » SPUMANTE.

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Sardegna » spumante è riservata al vino bianco spumante che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il « Moscato di Sardegna » spumante deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco. Possono concorrere anche le uve di vitigni diversi, ad uve bianche, raccomandante nella regione sarda, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 10 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura destinate alla produzione del « Moscato di Sardegna » spumante devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da escludersi i terreni salsi, quelli interessati dalla falda ed infine quelli posti ad una altitudine superiore ai 450 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere, di preferenza, il cordone speronato espanso su tetto verticale o su tetto orizzontale o comunque tali, da assicurare le necessarie caratteristiche alle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del « Moscato di Sardegna » spumante non deve essere superiore a q.li 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite medesimo.

Le uve destinate alla produzione del « Moscato di Sardegna » spumante debbono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 9.

La resa massima delle uve in spumante non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione per la produzione del « Moscato di Sardegna » spumante devono essere effettuate nel territorio della regione sarda.

Qualora la gradazione minima naturale delle uve di una determinata partita destinata alla produzione del « Moscato di Sardegna » spumante sia superiore a 13° è vietato l'uso dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dovendosi in tal caso procedere alla spumantizzazione utilizzando esclusivamente lo zucchero naturale della partita.

E' consentita, qualora ricorrano le condizioni previste, la correzione della partita stabilita dall'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2893/74 del 18 novembre 1974. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti e quelle consigliate dalla buona tecnica. Devono inoltre essere rispettate le norme comunitarie previste per i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Art. 6.

Il « Moscato di Sardegna » spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino, brillante;

odore: aromatico, delicato, caratteristico;

sapore: dolce, delicato, fruttato, caratteristico di moscato;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5° con alcool svolto minimo 8°;

gradazione alcoolica massima complessiva: 14,5°;

zuccheri riduttori: minimo 50 e massimo 95 grammi per litro;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che fanno riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Le sottodenominazioni geografiche tradizionali « Tempio Pausania » o « Tempo » e « Gallura » sono riservate al « Moscato di Sardegna » spumante spumantizzato in Gallura e proveniente da uve ammesse, prodotte e vinificate in Gallura.

La Gallura comprende i territori dei seguenti comuni in provincia di Sassari: Aggius, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, S. Teresa di Gallura, S. Francesco d'Aglientu, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu; ed in provincia di Nuoro: Budoni, S. Teodoro.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Moscato di Sardegna » spumante vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(5144)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Approvazione del piano di impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1980 presentato dalla cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1980 presentato in data 23 gennaio 1980 dalla cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo nel quale sono previsti, a fronte di disponibilità pari a lire 8.118 milioni, investimenti immobiliari per lire 4.000 milioni di cui il 50 % sarà impiegato conformemente alle direttive del CIPE del 26 ottobre 1978 emanate in ottemperanza a quanto

previsto dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e depositi fruttiferi o acquisto di titoli di Stato per lire 4.118 milioni;

Vista la delibera del 23 gennaio 1980, con la quale la cassa predetta ha deciso di impiegare nei modi precitati le disponibilità eccedenti le ordinarie necessità di gestione per l'esercizio 1980;

Considerato che la cassa intende acquistare un complesso immobiliare, dalle caratteristiche peculiari dell'edilizia abitativa agevolata e convenzionata, del quale la cassa predetta è già proprietaria della metà consentendo una più organica e razionale sistemazione del proprio patrimonio immobiliare;

Ritenuto che la richiesta della cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge n. 153/1969, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1980, presentato in data 23 gennaio 1980 dalla cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo a condizione che le somme destinate ad investimenti immobiliari eccedenti il 40% delle disponibilità siano riassorbite negli esercizi futuri e che, per gli investimenti mobiliari, a parità di rendimento, siano preferiti i titoli fondiari indicizzati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

(5116)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1980.

Nuova tariffa di vendita al pubblico dei sali alimentari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636, recante modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 04/1142 del 26 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1979, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 65, concernente la tariffa di vendita dei sali destinati all'alimentazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dei prezzi dei sali destinati ad uso alimentare, per adeguarli agli aumentati costi di produzione e di distribuzione;

Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e confermata la convenienza di continuare a comprendere l'IVA nel prezzo di vendita al pubblico dei sali comune, integrale, scelto, macinato, raffinato e candor, smerciati al dettaglio dalle rivendite generi di monopolio;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sale per uso alimentare sono fissati come segue:

		Per quintale
Sale comune marino in sacchi di politene kg 50	L.	10.000
Sale macinato in sacchi di politene da kg 50	»	12.000
Sale marino integrale in sacchetti da kg 1 . .	»	20.000
Sale scelto in pacchetti da kg 1 e 0,500 . . .	»	20.000
Sale raffinato in pacchetti da kg 1 e 0,500 . .	»	20.000
Sale candor in pacchetti da kg 1 e 0,500 . . .	»	25.000

Art. 2.

Nei prezzi di vendita di cui sopra è compresa l'IVA rispettivamente di lire 566, 679, 1.132, 1.132, 1.132, 1.415, che continuerà ad essere riscossa e versata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, secondo le modalità fissate con il decreto ministeriale 28 dicembre 1972.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1980
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 154

(4897)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1980.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico, con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 5 novembre 1964 e successivamente modificato con decreti 8 novembre 1967 e 11 dicembre 1971;

Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti in data 14 giugno 1977;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

D'intesa con il presidente della regione siciliana;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni dello statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico, con sede in Palermo, in conformità all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE INDUSTRIE IN SICILIA, IN PALERMO.

Capo I

COSTITUZIONE - FINALITÀ - SEDE - FONDI PATRIMONIALI

Art. 2. — L'Istituto svolge la sua attività esclusivamente in Sicilia ed ha i seguenti compiti:

a) esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese industriali di media e piccola dimensione, nonché — nei modi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge in vigore — a favore delle altre imprese industriali;

b) esercitare le altre forme di credito a medio termine per le quali risulti abilitato direttamente dalla legge o autorizzato in forza di disposizioni di legge;

c) compiere ogni altra operazione attiva utile al migliore raggiungimento del suo scopo, che sia autorizzata dall'organo di vigilanza;

d) svolgere in nome e per conto dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno, della regione siciliana e degli altri enti partecipanti ogni altra attività connessa con quelle di cui alle lettere precedenti del presente articolo.

Allo scopo di concorrere alla messa in valore delle risorse del territorio di competenza, l'Istituto è facultato a partecipare, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e nei limiti di cui all'art. 16 della legge 11 aprile 1953, n. 298, a società finanziarie aventi sede nel territorio della regione siciliana e rivolte a promuovere lo sviluppo economico nel territorio medesimo, nonchè ad altri enti ed organismi semprechè la partecipazione ai medesimi sia ritenuta dal Comitato per il credito compatibile con le norme di legge che disciplinano l'attività dell'Istituto e con i suoi fini istituzionali.

Art. 3. — Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 10 miliardi ed è costituito da quote di partecipazione nominative, indivisibili, di lire un milione ciascuna, sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno	L. 3.200.000.000
b) Tesoro dello Stato (ai sensi della legge 10 dicembre 1969, n. 970) .	» 2.000.000.000
c) regione siciliana	» 1.600.000.000
d) Banco di Sicilia	» 1.600.000.000
e) Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane	» 1.248.000.000
f) Banche popolari siciliane	» 352.000.000

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione assunte.

La composizione del fondo di dotazione può essere modificata, previo deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, mediante cessione anche ad istituti di credito a carattere nazionale ovvero ad istituti ed enti assicurativi e previdenziali operanti nella regione siciliana.

Nel solo caso di cessione di quote del fondo di dotazione nell'ambito delle banche popolari operanti in Sicilia, la deliberazione è assunta dal consiglio di amministrazione.

In caso di aumento del fondo di dotazione, l'assemblea, con deliberazione approvata da tanti partecipanti che rappresentino più della metà del fondo stesso, può offrire le relative quote di aumento, in tutto o in parte, in sottoscrizione agli istituti di credito o agli istituti ed enti di cui al terzo comma.

Con la stessa maggioranza l'assemblea potrà determinare le modalità delle eventuali sostituzioni delle rappresentanze in seno al consiglio di amministrazione, conseguenti alla diversa distribuzione del fondo di dotazione.

Il versamento delle nuove quote di partecipazione dovrà essere effettuato con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Ai partecipanti sono rilasciati certificati nominativi relativi alle loro quote di partecipazione.

Capo II

OPERAZIONI DI PROVVISTA E D'IMPIEGO

Art. 5. — I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione di cui all'art. 3;

b) fondi di cui all'art. 4;

c) obbligazioni e buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonché altri eventuali titoli che il Comitato per il credito dovesse ritenere equipollenti ai buoni fruttiferi;

d) prestiti ed anticipazioni della Cassa per il Mezzogiorno e di altri enti partecipanti;

e) prestiti esteri anche in forma obbligazionaria, da contrarre nei limiti e con l'osservanza delle somme vigenti in materia;

f) aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti, con le formalità e nei limiti previsti dalle rispettive norme statutarie.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) tutte le operazioni previste dalle leggi vigenti e quelle che potranno essere contemplate da successive leggi.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Le obbligazioni dell'Istituto sono parificate ad ogni effetto a quelle emesse dagli istituti di credito fondiario e sono ammesse di diritto alle quotazioni ufficiali delle borse valori della Repubblica.

A speciali serie di obbligazioni emesse dall'Istituto può essere accordata la garanzia della regione siciliana, ai termini delle leggi dalla stessa emanate in materia.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto con la garanzia di cui al comma precedente sono anch'esse parificate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie.

Art. 8. — Per il raggiungimento dei suoi fini l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale e con l'osservanza delle disposizioni di che al secondo comma dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le seguenti operazioni:

a) mutui od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti e anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalla regione, dalle province, dai comuni, dai consorzi o da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizioni di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro;

f) ogni altra operazione prevista da particolari disposizioni di legge.

L'Istituto può compiere altresì:

le operazioni nei confronti di altre imprese produttive operanti nella sua zona di competenza territoriale alle quali si riferiscano le altre attività creditizie di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, nei limiti e nei modi previsti dai provvedimenti relativi;

ogni altra operazione per l'utilizzo delle disponibilità acquisite ai sensi dell'art. 5, nel rispetto degli scopi definiti al primo comma dell'art. 2.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*) del primo comma del presente articolo, l'Istituto può convenire la costituzione sugli impianti e macchinari del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. Analogamente, a garanzia delle operazioni di cui al secondo comma del presente articolo, può convenire i privilegi speciali risultanti dalle leggi correlative.

La durata massima delle singole operazioni è fissata, salvo diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, come segue:

per i mutui: 15 anni;
per le sovvenzioni e gli sconti cambiari: 7 anni;
per le aperture di credito: 3 anni.

E' inibito, comunque, l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

Per le operazioni da effettuare mediante l'utilizzazione dei fondi regionali a gestione separata, l'Istituto si uniformerà ai criteri stabiliti annualmente dal comitato regionale per il credito ed il risparmio o da altri organi previsti dalle leggi.

L'Istituto può, infine, acquistare e vendere beni mobili ed immobili in sede di realizzazione dei propri crediti.

Può altresì acquistare e costruire immobili e compiere qualsiasi operazione immobiliare con esclusivo riferimento ai propri uffici.

Art. 9. — L'Istituto è soggetto al trattamento tributario stabilito dalle leggi 11 aprile 1953, n. 298, 27 luglio 1962, n. 1228, dai decreti del Presidente della Repubblica numeri 597, 598 e 601 del 29 settembre 1973, e successive integrazioni e modifiche.

Art. 10. — E' vietato all'Istituto di istituire sedi e succursali.

L'Istituto può istituire, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, uffici di rappresentanza in Sicilia e nel territorio nazionale continentale — esclusi il Mezzogiorno e la Sardegna — su deliberazione del consiglio di amministrazione.

Per le necessità dello svolgimento della sua attività può avvalersi delle aziende di credito partecipanti e di altre aziende di credito, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi dal consiglio di amministrazione.

Capo IV

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Art. 12. — L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o dai loro delegati — a norma dei rispettivi statuti — i quali dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche per mezzo di lettera.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce ai termini dello statuto.

L'assemblea, su proposta del presidente, designa il proprio segretario, scegliendolo fra i dirigenti o i funzionari dell'Istituto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Alle assemblee interviene il direttore generale dell'Istituto o chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

Art. 13. — Spetta all'assemblea:

a) approvare il bilancio dell'Istituto;

b) approvare il riparto degli utili netti conseguiti, ai termini del successivo art. 25;

c) determinare la misura del compenso al presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, il comitato tecnico consultivo, e gli organi per i fondi a gestione separata di cui all'art. 7, nonchè la medaglia di presenza per l'intervento alle rispettive riunioni con esclusione dei sindaci e, per quelle del comitato tecnico consultivo, del direttore generale che lo presiede;

d) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, oltre alle spese di viaggio, al presidente, ai componenti gli organi dell'Istituto ed a quelli delle gestioni separate, quando essi non risiedano nel luogo ove si svolge la riunione dell'organo del quale fanno parte;

e) determinare il numero massimo del personale dell'Istituto ed i requisiti tecnici e professionali per l'assunzione agli impieghi;

f) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto stabilendone le relative modalità;

g) deliberare le modifiche al presente statuto, da approvarsi con le modalità di cui al successivo art. 29;

h) nominare un sindaco effettivo ed uno supplente;

i) deliberare su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Capo V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15. — Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del presidente, nominato ai sensi del successivo art. 19;

b) di undici consiglieri, di cui quattro nominati dalla Cassa per il Mezzogiorno, due dalla regione siciliana, due dal Banco di Sicilia, uno dal Ministro del tesoro, uno dalla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane ed uno dalle aziende di credito di cui alla lettera *f*) dell'art. 3, i cui rappresentanti si riuniscono all'uopo in apposita assemblea.

Nell'apposita assemblea di cui al comma precedente i partecipanti hanno diritto di voto in proporzione alle quote del fondo di dotazione da ciascuno possedute; l'assemblea medesima è valida qualunque sia l'intervento dei partecipanti e la nomina del consigliere di amministrazione avviene a maggioranza delle quote presenti.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio finanziario e, occorrendo, sino a che entrino in carica i rispettivi successori.

Fra i membri del consiglio sono scelti due vice presidenti, di cui uno dalla Cassa per il Mezzogiorno fra i consiglieri da essa designati, ed uno dal consiglio stesso fra i consiglieri designati dagli istituti bancari.

Le nomine sono comunicate agli enti partecipanti con lettera raccomandata entro quindici giorni dalla avvenuta costituzione del consiglio di amministrazione.

In casi di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i membri del consiglio di amministrazione saranno sostituiti dagli enti che li hanno nominati, provvedendosi, ove occorra da parte del presidente dell'Istituto, alla convocazione dell'assemblea di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo. I nuovi designati dureranno in carica sino alla scadenza del consiglio.

Il consiglio di amministrazione nomina — su designazione del presidente — tra i dirigenti ed i funzionari dell'Istituto, il segretario del consiglio stesso ed un suo sostituto.

Il segretario redige i verbali di ciascuna seduta che, approvati dal consiglio di amministrazione, vengono firmati dal presidente e dal segretario medesimo.

I verbali sono riuniti, in ordine cronologico, in appositi volumi.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali e delle delibere, muniti del visto del presidente, validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 16. — Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto quanto non è riservato all'assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare i membri del comitato tecnico consultivo;

b) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) nominare il direttore generale, determinandone il trattamento economico e di quiescenza;

d) su proposta del direttore generale, nominare il vice direttore generale, scegliendolo fra i dirigenti, e designare i dirigenti incaricati di sostituire il vice direttore generale stesso in caso di assenza o impedimento;

e) su proposta del direttore generale, effettuare le assunzioni del personale nei limiti numerici e con i requisiti stabiliti dall'assemblea e provvedere alle promozioni ed ai passaggi di categoria dei dipendenti che abbiano i requisiti previsti dal regolamento per il personale;

f) su proposta del direttore generale, determinare i contratti di lavoro del personale dell'Istituto, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici in genere, nonchè le indennità, i premi e l'assistenza al personale nell'ambito delle norme che regolano i predetti contratti di lavoro;

g) su proposta del direttore generale, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'Istituto, con il consenso degli Istituti di provenienza, dipendenti di istituti di credito partecipanti;

h) delegare incarichi di carattere esecutivo ad istituti partecipanti;

i) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

l) approvare i saggi di interesse attivi sulle operazioni di credito di cui al precedente art. 8 e quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

m) deliberare in materia di operazioni di credito su relazione e proposta del direttore generale;

n) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonchè su ogni altra operazione ipotecaria, sulle rinunzie e sulle sostituzioni di privilegi, pegni e di altre garanzie quando permanga un credito dell'Istituto;

o) deliberare sulla emissione delle obbligazioni, dei buoni fruttiferi e dei titoli equipollenti di cui all'art. 5, lettera *c*), nonchè sulla assunzione di prestiti, fissandone le modalità e condizioni;

p) deliberare sulle transazioni, rinuncie di crediti, etc.;

q) deliberare sulla istituzione degli uffici di rappresentanza di cui all'art. 10;

r) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve essere oggetto di esame o disoccupazione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

s) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni, anche immobili giusta il precedente art. 8;

t) conferire deleghe e facoltà di firma in rappresentanza dell'Istituto, in relazione al disposto dell'art. 23 del presente statuto;

u) provvedere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto, salvo quanto, a norma del presente statuto, è demandato al presidente e al direttore generale e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti;

v) proporre all'assemblea dei partecipanti le modifiche al presente statuto;

z) deliberare, su proposta del direttore generale, le singole spese per convegni, congressi, attività culturali e quelle per spese di rappresentanza e varie nel rispetto delle norme vigenti;

x) delegare al presidente le attribuzioni contemplate dalle lettere *h*) e *t*) del presente articolo entro i limiti e le modalità che verranno determinati nella stessa dileberazione di delega;

y) delegare al presidente ed al direttore generale eventuali altre attribuzioni rientranti nelle materie di sua competenza entro i limiti e con le modalità che verranno determinate nelle stesse deliberazioni di delega;

w) deliberare, su relazione e proposta del direttore generale, le partecipazioni di cui al secondo comma dell'art. 2.

Capo VI
Presidente

Art. 19. — Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e d'intesa con il presidente della regione siciliana. Al presidente si applicano le incompatibilità di cui al primo e terzo comma dell'art. 18.

Il presidente dura in carica quattro anni, ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 15 e può essere confermato.

Il presidente rappresenta l'istituto di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione e gli organi per i fondi a gestione separata d cui all'art. 7, nonché l'apposita assemblea dei partecipanti di cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 15; firma i verbali delle adunanze insieme al segretario e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

Il presidente può adottare in via d'urgenza — su proposta del direttore generale — i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Istituto rendendoli immediatamente esecutivi e riferendone alla successiva riunione degli organi statutari competenti.

Consente la cancellazione delle ipoteche e delle altre formalità in favore dell'Istituto, la surrogazione da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle trascrizioni eseguite ad istanza dell'Istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

Delibera, su proposta del direttore generale, di iniziare o proseguire azioni giudiziarie, sia civili che penali, rilasciando le relative procedure e ne riferisce alla successiva riunione degli organi statutari competenti.

Il presidente esercita la facoltà delegatagli dal consiglio di amministrazione con sua deliberazione a mente dell'art. 16, lettera *x*), del presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente lo sostituisce il vice presidente più anziano in carica e, a parità, il più anziano di età.

Capo VII
Collegio sindacale

Art. 20. — Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e da quattro supplenti nominati: un sindaco effettivo, il quale assume la carica di presidente, ed uno supplente dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Cassa per il Mezzogiorno; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla regione; un sindaco effettivo ed uno supplente dall'assemblea dell'Istituto.

Il collegio esercita le funzioni previste dal codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e degli organi per i fondi a gestione separata di cui all'art. 7.

Durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio finanziario e, occorrendo, sino a che entrino in carica i rispettivi successori.

Capo VIII
Direttore generale

Art. 21. — All'Istituto è proposto un direttore generale nominato ai sensi dell'art. 16, lettera *c*), il quale interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e degli organi per i fondi a gestione separata di cui all'art. 7.

E' facoltà del direttore generale di chiedere l'iscrizione nell'ordine del giorno di argomenti sui quali ritenga opportuno che si pronunci il consiglio di amministrazione.

Il direttore generale ha alle sue dipendenze tutto il personale dell'Istituto, ordina e coordina il lavoro e particolarmente assolve i seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e degli organi per i fondi a gestione separata di cui all'art. 7, nonché all'esecuzione delle disposizioni impartitegli dal presidente;

b) riferisce al consiglio di amministrazione ed agli organi per i fondi a gestione separata di cui all'art. 7 su tutti gli affari per i quali sono chiamati a deliberare o a discutere, formulando le relative proposte;

c) convoca e presiede il comitato tecnico consultivo e ne firma i pareri;

d) disciplina i servizi e dispone gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale, i quali sono iscritti all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione solo su richiesta del direttore generale;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario e quelle di carattere straordinario nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

g) entro il terzo mese che segue la chiusura dell'esercizio, predispone il bilancio annuale dell'Istituto, allegandovi i rendiconti delle gestioni separate di cui all'art. 7 e lo accompagna al consiglio con una relazione illustrativa;

h) propone al presidente l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 19, comma quinto.

Il direttore generale dovrà essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso istituti od aziende di credito.

Nell'adempimento delle sue mansioni egli è coadiuvato dal vice direttore generale al quale può affidare la sovraintendenza a determinati servizi.

Nel caso di assenza o di impedimento, i suoi poteri saranno esercitati dal vice direttore generale.

Capo IX

COMITATO TECNICO CONSULTIVO

Art. 22. — Il comitato tecnico consultivo è presieduto dal direttore generale dell'Istituto, o da chi lo sostituisce ai termini del presente statuto, ed è composto da tre a cinque membri nominati, per un biennio, dal consiglio di amministrazione, scelti tra persone particolarmente esperte in materia economica o industriale.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell'Istituto scelto dal direttore generale.

Il comitato dà parere sulla validità tecnico-economica delle iniziative cui si riferiscono le domande di finanziamento da sottoporre al consiglio di amministrazione dell'Istituto o agli organi per i fondi a gestione separata di cui all'art. 7, compilando apposito rapporto.

Al comitato stesso può essere richiesto il parere consultivo su altre questioni che interessano l'attività dell'Istituto.

Il comitato tecnico consultivo si riunisce normalmente una volta al mese.

Capo X

FACOLTÀ DI FIRMA

Art. 23. — La firma dell'Istituto per gli atti di cui all'art. 16, lettere *n*), *o*), *p*) ed *s*), nonché per i certificati di cui all'art. 3, ultimo comma, compete congiuntamente al presidente ed al direttore generale ovvero a coloro che rispettivamente li sostituiscono ai termini del presente statuto od in seguito a particolari deleghe conferite dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

Per ogni altro atto, per la esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi, per gli affari di ordinaria amministrazione, nonché per la corrispondenza, la firma compete congiuntamente:

a) al direttore generale col vice direttore generale ovvero con uno dei dirigenti cui il consiglio di amministrazione — su proposta del direttore generale — abbia conferito facoltà di firma;

b) in caso di assenza od impedimento del direttore generale al vice direttore generale con uno dei dirigenti di cui alla precedente lettera *a*);

c) in caso di assenza od impedimento del direttore generale e del vice direttore generale, a due dei dirigenti di cui alla precedente lettera *a*).

La firma del sostituto, designato ai sensi del presente statuto, costituisce prova legale dell'assenza od impedimento della persona sostituita.

Gli enti partecipanti possono essere di volta in volta delegati a compiere atti in nome e per conto dell'Istituto. Per la firma delle relative lettere di delega, si applicano le disposizioni del presente articolo.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, la firma della corrispondenza ordinaria può normalmente dal direttore generale essere attribuita congiuntamente: al vice direttore generale con uno dei dirigenti di cui alla precedente lettera *a*), oppure a due dei predetti dirigenti, ovvero ad un dirigente o ad un funzionario cui il consiglio di amministrazione — su proposta del direttore generale — abbia conferito facoltà di firma.

Gli ordinativi di incasso o di pagamento, le cambiali, i vaglia ed in genere, tutti i titoli all'ordine ed i recapiti di cassa, al nome od in favore dell'Istituto possono essere girati o quietanzati a firma unica del direttore generale o del di lui sostituto.

Art. 25. — Dagli utili netti dell'Istituto è prelevata la somma da distribuire ai partecipanti al fondo di dotazione — salvo quanto disposto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1969, n. 970, per il dividendo di spettanza del Tesoro dello Stato — in misura percentuale non superiore a quella che verrà determinata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonché una somma da attribuire ad un fondo a disposizione del consiglio di amministrazione per premi e borse di studio, comunque connessi con i fini dell'Istituto.

L'eccedenza viene attribuita al fondo speciale di cui al precedente art. 4, lettera *a*).

Allo stesso fondo speciale sono addebitate le perdite emergenti dal conto economico dell'Istituto, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Capo XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27. — Con la qualità di dipendente dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I dirigenti, i funzionari e gli impiegati non possono ricoprire cariche di consiglieri di amminstrazione, di sindaci o di liquidatori di società ed enti di qualsiasi natura anche se finanziati dall'Istituto.

Quando essi siano autorizzati — ai sensi dell'art. 9 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 — a ricoprire le predette cariche, gli emolumenti percepiti debbono essere riversati all'Istituto.

Per le assunzioni dei dipendenti dell'Istituto valgono, ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro, le stesse incompatibilità previste nel terzo comma dell'art. 18.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(4825)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1980.

Istituzione della sezione doganale di Breil-sur-Roya, dipendente dalla dogana di Ventimiglia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1977, n. 405, con il quale viene data esecuzione allo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese effettuato in Roma il 17 marzo-16 aprile 1976 e relativo alla convenzione italo-francese del 24 giugno 1970, concernente il tratto, situato in territorio francese, della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia;

Considerato che la citata convenzione prevede, tra l'altro, l'effettuazione dei controlli abbinati di dogana e di polizia a Breil-sur-Roya e che quindi si rende necessario istituire una sezione doganale in tale località;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la sezione doganale di Breil-sur-Roya, dipendente dalla dogana di Ventimiglia.

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gen-

naio 1973, n. 43, le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della competente circoscrizione doganale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(5181)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Sostituzione del presidente del comitato centrale di coordinamento per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, concernente la costituzione del comitato centrale di coordinamento per sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1977, con il quale è stato costituito il predetto comitato centrale per il triennio dal 14 novembre 1977 al 13 novembre 1980;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del presidente del comitato medesimo dott. Raul Svizzeretto, dirigente superiore del Ministero delle finanze, chiamato a svolgere altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il dirigente superiore del Ministero delle finanze dottor Luciano Venturini è nominato presidente del menzionato comitato centrale in sostituzione del dott. Raul Svizzeretto.

Art. 2.

La nomina di cui al precedente art. 1 decorre dalla data del presente decreto ed ha effetto fino alla durata in carica dell'anzidetto comitato centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(5180)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Reggio Calabria;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Reggio Calabria, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 23.355

Salariati fissi:

- comuni . . . . L. 17.628
- qualificati . . . . » 19.209
- specializzati . . . . » 20.473

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4877)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Rovigo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Rovigo, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.562

Salariati fissi:

- comuni . . . . L. 18.535
- qualificati . . . . » 20.213
- specializzati . . . . » 21.555

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4876)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1980.

Sostituzione di un membro del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 32 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale — convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 — riguardante la composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 14 luglio 1979, con il quale è stato ricostituito il comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 186/15/AG.ld del 29 febbraio 1980, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il dott. Carlo Boccassi quale membro del predetto comitato in sostituzione del sig. Salvatore Natale, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carlo Boccassi è nominato membro del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Salvatore Natale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5119)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Forlì;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1975, con il quale il sig. Egidio Viroli è stato nominato membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Considerato che il sig. Egidio Viroli è deceduto;

Vista la nota n. 28075 del 22 gennaio 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Forlì ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Giorgio Cortesi in sostituzione del sig. Egidio Viroli, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giorgio Cortesi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Forlì in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Egidio Viroli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5120)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 16 novembre 1979 concernente l'aggiornamento dei costi di costruzione per l'edilizia abitativa nella Valle del Belice, in dipendenza del terremoto del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 4 della legge 26 aprile 1976, n. 178, recante norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 464;

Visto l'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, concernente norme per la ricostruzione dell'attività edilizia;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1975, n. 9816, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 16 dicembre 1975, con il quale è stato determinato il costo a mq di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 28 novembre 1979, con il quale il costo di costruzione di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1975 è stato aggiornato limitatamente alle costruzioni di edilizia abitativa nelle zone terremotate della Valle del Belice;

Considerato che l'applicazione del decreto ministeriale 16 novembre 1979 ha dato luogo ad incertezze di interpretazione e di applicazione che rallentano l'attività di ricostruzione in dipendenza del terremoto, per cui è necessario procedere ad una migliore individuazione delle situazioni in cui l'adeguamento del contributo si verifica, ferma restando la misura dell'aggiornamento medesimo;

che in particolare appare equo eliminare l'accenno alle costruzioni in corso alla data del decreto ministeriale 16 novembre 1979;

che, pertanto, sulla base di quanto sopra citato il decreto ministeriale 16 novembre 1979 deve intendersi modificato con effetto dalla sua entrata in vigore come segue;

Decreta:

Articolo unico

Per le costruzioni dei privati ai quali sia stato concesso il contributo previsto dall'art. 4 della legge 1976, n. 178, con provvedimenti adottati nel periodo compreso

tra il 18 agosto 1977 e il 31 dicembre 1978, il costo massimo per metro quadrato stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 3 ottobre 1975, n. 9816, è aumentato del 15 per cento.

L'aumento è del 30 per cento per le costruzioni alle quali il contributo sia stato concesso con provvedimenti adottati dal 1° gennaio 1979 in poi.

Roma, addì 20 maggio 1980

Il Ministro: COMPAGNA

(5182)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Autorizzazione alle esattorie consorziali di Bordighera e di Città di Castello al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e all'adozione di uno schedario dei contribuenti su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici per la riscossione sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo;

Viste le istanze con le quali il sig. Venchi Adriano, quale titolare dell'esattoria consorziale di Bordighera, e la Cassa di risparmio di Città di Castello, quale titolare dell'esattoria consorziale di Città di Castello, hanno chiesto l'autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione delle schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Preso atto dei pareri favorevoli alla emanazione del provvedimento espressi dai competenti organi periferici e ritenuto che per le menzionate esattorie consorziali ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Decreta:

Articolo unico

Le esattorie consorziali di Bordighera e di Città di Castello sono autorizzate, per la riscossione dei versamenti diretti, a rilasciare le quietanze col sistema automatico, mediante l'utilizzazione del bollettario Mod. 13, Modul. F Imposte 513, nel formato 21 cm × 9 pollici.

L'autorizzazione decorre, per ciascuna delle due esattorie, dalla prima decade successiva alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso.

Le esattorie anzidette sono autorizzate, altresì, alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(5207)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro nei giorni 21 e 22 dicembre 1979.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Consderato che nei giorni 21, 22 e 24 dicembre 1979 si è verificata l'astensione dal lavoro per motivi sindacali del personale di alcuni uffici del registro della Repubblica;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto altresì che la situazione determinatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni. nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro della Repubblica è accertato come segue:

a) *In data* 21 *dicembre* 1979, *per i sottoindicati uffici*:

regione Valle d'Aosta: per tutti gli uffici;

regione Puglie: per gli uffici di Barletta e Cerignola;

provincia autonoma di Bolzano: per tutti gli uffici;

regione Sardegna: per gli uffici di Iglesias, Sanluri, Tempio e Nuoro;

regione Toscana: per tutti gli uffici ad eccezione di quelli di Sansepolcro, Firenze (Successioni), Prato, Grosseto, Portoferraio, Volterra e Montepulciano;

regione Abruzzo: per tutti gli uffici;

regione Lombardia: per l'ufficio registro atti pubblici di Milano nonché gli uffici di Bergamo, Clusone, Brescia, Lonato, Montichiari, Verolanuova, Salò, Como, Cantù, Merate, Abbiategrasso, Codogno, Desio, Legnano, Lodi, Monza, Vimercate, Pavia, Stradella, Voghera, Chiavenna, Morbegno, Tirano, Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Gavirate, Luino e Saranno;

regione Sicilia: per l'ufficio di Marsala;

regione Umbria: per gli uffici di Perugia e Terni;

regione Lazio: per tutti gli uffici, ad eccezione dell'ufficio affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma e dell'ufficio demanio di Roma;

regione Piemonte: per tutti gli uffici;

regione Friuli-Venezia Giulia: per l'ufficio regionale atti civili di Trieste, nonché per gli uffici di Monfalcone e Cervignano;

regione Veneto: per gli uffici di Verona, Pieve di Cadore, Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Thiene e Valdagno;

b) *In data 22 dicembre* 1979: per tutti gli uffici indicati sub *a*) nonché per gli uffici di Foggia e San Severo;

c) *In data* 24 *dicembre* 1979: per tutti gli uffici indicati sub *a*) e sub *b*), nonché per l'ufficio di Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(5287)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Portoferraio

Con decreto 3 marzo 1980, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, sono stati dismessi da pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato la zona ed il manufatto demaniale marittimo della superficie complessiva di mq 145, siti nel comune di Portoferraio (Livorno), località Enfola, riportati in catasto del suddetto comune al foglio n. 40, particelle numeri 61 e 125.

(5185)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Civitanova Marche

Con decreto 7 maggio 1980, del Ministro della marina mercantile di concerto col Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 205,30 e l'insistente manufatto demaniale marittimo, siti nel comune di Civitanova Marche (Macerata), riportati nel catasto di suddetto comune al foglio n. 17, all. 20.

(5255)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Monfalcone

Con decreto 1° marzo 1980, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona e la insistente porzione di manufatto demaniale marittimo, sita nel comune di Monfalcone (Gorizia), riportata in catasto del comune suddetto al foglio di mappa n. 34, particella n. 954/3 della p.t. 896.

(5256)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Candia dei Colli Apuani » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Candia dei Colli Apuani » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Candia dei Colli Apuani »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Candia dei Colli Apuani » è riservata al vino bianco, che risponde alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Candia dei Colli Apuani » deve essere prodotto con le uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Vermentino bianco: 70% - 80%

Albarola: 10% - 20%

Possono inoltre concorrere da sole o congiuntamente le uve del vitigno Trebbiano Toscano, Malvasia del Chianti, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%, purché la Malvasia non superi il 5%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende la parte di territorio dei Colli Apuani idoneo alla produzione del vino di cui all'art. 1 e precisamente le zone viticole dei comuni di Carrara, Massa, e Montignoso, in provincia di Massa-Carrara.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 378 sulla via Aurelia, il limite segue la strada statale verso nord e raggiunta la città di Massa, prosegue, nella stessa direzione per le strade urbane che costeggiano ad oriente il centro abitato; pervenuto in località Capaccola (q. 70) segue in direzione nord-est prima e dopo q. 63, est la strada urbana fino ad attraversare il F. Frigido alla confluenza del fosso Colombera; segue poi verso sud la strada che alla q. 46 piega verso nord-ovest per Ortola, la supera e raggiunge Castellaro q. 62 da dove, verso sud-ovest, segue la strada per Falce fino ad incrociare il Can.le della Foce, prosegue quindi nella stessa direzione prima lungo questi ed in località Romagnano a q. 33 per la strada che si immette alla q. 21 su quella per Nazzano, su questa prosegue verso tale località fino alla q. 17 per prendere poi la strada verso nor-est per Ficoia, la supera e raggiunge Fabbrica da dove, prosegue verso sud-ovest, per la strada verso la costa, all'altezza di Raglia, raggiunge la q. 35 dove piega verso nord-ovest per Raglia la lambisce per riprendere in direzione sud-ovest la strada che incrocia la linea ferroviaria alla q. 18. Da q. 18 segue verso nord-ovest la strada che passa a sud dei rilievi Castellaro e M. Barbuto passando per le quote 10, 11 fino a raggiungere la q. 18 sul confine di provincia, lungo questi prosegue verso nord-est fino all'altezza di Pezzo Grande da dove lungo una retta verso est-sud raggiunge S. Lucia a q. 336. Da S. Lucia segue una linea spezzata in direzione nord-est con i vertici su: Fontia (q. 353), il Grattarolo (q. 153), q. 359 e q. 300 (a sud di Selva) e da qui segue, verso nord-est, il fosso affluente del Can.le Gragnana fino alla confluenza. Ridiscende il Can.le Gragnana ed all'altezza di S. Rocco, poco prima del centro abitato di Carrara, segue una retta verso est fino alla q. 99 sulla strada per Miseglia, prosegue verso tale centro abitato e dopo aver attraversato e costeggiato la ferrovia per breve tratto, raggiunge la q. 123. Da q. 123 segue in direzione sud prima una retta fino a S. Croce (q. 295) e poi la strada fino a q. 226 (la Foce) incrociando il confine comunale di Massa, ridiscende poi lungo questi verso ovest e sud toccando le q. 305, 380 e 413 da dove segue una retta verso est fino a q. 201 e successivamente nella stessa direzione l'impluvio per raggiungere il Can.le della Foce, ridiscende lungo questi ed all'altezza della q. 125, allorché il canale riceve come affluente il fosso che ha origine sul confine comunale di Massa dai rilievi a nord (q. 569 e 535), il limite segue una retta in direzione est-sud fino a raggiungere q. 150 sul f.sso Colombera, prosegue quindi per il sentiero che nella stessa direzione attraversa Lavacchio e raggiunge l'impluvio a q. 273, ridiscende lungo questi fino a confluire sul F. Frigido (q. 54). Da q. 54 segue una retta in direzione sud-est e raggiunge a S. Carlo la strada Altamagna-Massa prosegue lungo questa verso sud fino alla q. 208 da dove segue nella stessa in direzione una retta spezzata che passa per le q. 255 e 354 e raggiunge a q. 94 l'acquedotto alle pendici di Monteppe (q. 228). Da q. 94 segue il sentiero che in direzione est-nord tocca la Presa d'acqua, q. 263 e raggiunge q. 253, per proseguire poi, verso est, lungo una linea retta che attraversa le q. 367, 213 e 381 per raggiungere infine, sul T. Tascio, la q. 241. Da q. 241, in linea retta verso sud-est, arriva a q. 723 sul confine di provincia per ridiscendere verso sud lungo questi fino alla q. 201. Da q. 201 prosegue per una retta verso ovest fino ad incrociare la strada statale Aurelia all'altezza della stazione ferroviaria, al km 374,800 circa, segue quindi la strada statale verso Massa e superato il C.le di Montignoso prende a nord la strada per Capanne ed a q. 44 quella che in direzione nord-ovest si immette nuovamente sull'Aurelia (km 376,500 circa) e quindi su tale via verso nord-ovest raggiunge il km 378 da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Candia dei Colli Apuani » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni collinari calcareo-argillosi o argillosi-silicei e di favorevole esposizione, con esclusione di quelli di fondovalle. E' vietata ogni pratica di forzatura.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e potatura debbono essere quelli generalmente usati, o comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la produzione per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino « Candia dei Colli Apuani » devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare alla denominazione di origine controllata « Candia dei Colli Apuani » una gradazione alcolica minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata « Candia dei Colli Apuani » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, intenso, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: secco, talvolta leggermente amabile, pieno, armonico con retrogusto amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Candia dei Colli Apuani » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi comprese le menzioni superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

E' altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone, aree, e località comprese nella zona di produzione delle uve da cui al precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(5149)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			(Lire)
Rendita 5%	148434	De Feo Giuseppina di Gennaro, moglie di Beato Giovanni, domiciliata a Trani *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che è vincolata come dote della titolare, con patto di riversibilità, giusta atto 9 giugno 1938 XVI del notaio Albanese di Bisceglie	5.000
Idem	148435	(Intestazione ed annotazione come sopra)	
Idem	238413	De Feo Giuseppina di Gennaro, moglie di Beato Giovanni, domiciliata a Barletta (Bari) *Annotazione*: proviene dal reimpiego di obbligazioni sorteggiate sul certificato Prest. Redimibile 5% n. 5189 e come quello, rappresenta il ricavato della vendita di stabili ed è vincolato come dote della titolare, giusta atto 6 gennaio 1940 rogito Monetti notaio in Trani, ed allegato decreto 23 novembre 1939 del tribunale di Trani	5.600
B.T.N. 5,50% (1980)	40	De Feo Giuseppina nata a Bari il 21 novembre 1914, moglie di Beato Giovanni, nato a Sannicandro di Bari il 13 agosto 1910, domiciliata in Trani (Bari) *Annotazione*: proviene dal rinnovo del B.T.N. 5% 1971 n. 6488 ed è vincolato per dote della titolare, giusta atto 6 gennaio 1940 rogito Monetti di Trani e allegato decreto 23 novembre 1939 del tribunale di Trani	

(5126)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 29 maggio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,30	834,30	834,20	834,30	834,25	831,55	834,20	834,30	834,30	834,30
Dollaro canadese	718,40	718,40	718,45	718,40	718,45	716,95	718,25	718,40	718,40	718,40
Marco germanico	469,09	469,09	468,85	469,09	469 —	469,10	469,22	469,09	469,09	469,10
Fiorino olandese	427,30	427,30	427,05	427,30	427,10	427,20	427,32	427,30	427,30	427,30
Franco belga	29,283	29,283	29,26	29,283	29,25	29,29	29,295	29,283	29,283	29,30
Franco francese	201,81	201,81	201,85	201,81	201,65	201,50	201,72	201,81	201,81	201,80
Lira sterlina	1960,40	1960,40	1959,50	1960,40	1960,80	1962,10	1960,40	1960,40	1960,40	1960,40
Lira irlandese	1744,80	1744,80	1744 —	1744,80	1743,50	—	1744,50	1744,80	1744,80	—
Corona danese	151,07	151,07	151,15	151,07	151,10	150,65	151,15	151,07	151,07	151,10
Corona norvegese	171,63	171,63	171,60	171,63	171,55	171,28	171,55	171,63	171,63	171,65
Corona svedese	199,76	199,76	199,60	199,76	199,60	199,77	199,65	199,76	199,76	199,75
Franco svizzero	504,48	504,48	504 —	504,48	504 —	504,10	504,60	504,48	504,48	504,50
Scellino austriaco	65,79	65,79	65,75	65,79	65,75	65,75	65,795	65,79	65,79	65,80
Escudo portoghese	17,15	17,15	17,06	17,15	17 —	17,15	17,05	17,15	17,15	17,15
Peseta spagnola	11,91	11,91	11,90	11,91	11,90	11,89	11,919	11,91	11,91	11,90
Yen giapponese	3,741	3,741	3,74	3,741	3,73	3,73	3,743	3,741	3,741	3,74

Media dei titoli del 29 maggio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	63 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,750
» 5,50 % » » 1968-83	87,900
» 5,50 % » » 1969-84	84,025
» 6 % » » 1970-85	80,125
» 6 % » » 1971-86	77,650
» 6 % » » 1972-87	75,125
» 9 % » » 1975-90	79 —
» 9 % » » 1976-91	81,225
» 10 % » » 1977-92	86,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,900
» » » » 1- 8-1978/80	99,600
» » » » 1-10-1978/80	99,700
» » » » 1- 3-1979/81	99,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,150
» » » » 1-10-1979/81	98,850
» » » » 1-12-1979/81	97,650
» » » » 1- 5-1979/82	98,800
» » » » 1- 7-1979/82	98,150
» » » » 1-10-1979/82	98 —
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,075
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,050
» » » 12 % 1- 4-1982	95,650
» » » 12 % 1-10-1983	93,225
» » » 12 % 1- 1-1984	92,325
» » » 12 % 1- 4-1984	93,250
» » » 12 % 1-10-1984	92,650
» » » 12 % 1-10-1987	92,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 maggio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	834,25
Dollaro canadese	718,325
Marco germanico	469,155
Fiorino olandese	427,31
Franco belga	29,289
Franco francese	201,765
Lira sterlina	1960,40
Lira irlandese	1744,65
Corona danese	151,11
Corona norvegese	171,59
Corona svedese	199,705
Franco svizzero	504,54
Scellino austriaco	65,792
Escudo portoghese	17,10
Peseta spagnola	11,914
Yen giapponese	3,742

Avviso di rettifica. — Nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 28 maggio 1980 relativa alla media dei titoli del giorno 23 maggio 1980 deve essere apportata la seguente rettifica:

B.T.N. 5,50% 1-4-1982: da *96,025* a *86,350;*

B.T.P. 12% 1-1-1982: da *86,350* a *96,025.*

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di neurologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga *distinti elenchi di detti sanitari secondo la* qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1978, concernente l'elenco degli aiuto di neurologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di neurologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di neurologia presso enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e, per l'effetto l'art. 1 del presente decreto del 2 gennaio 1978 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Antonini Domenico Gabriele, nato a Casalanguida il 2 ottobre 1939;
Bordogna Aldo, nato a Milano il 12 giugno 1934;
Proli Franco, nato a Predappio l'11 agosto 1939;
Rubino Rodolfo, nato a La Spezia il 9 gennaio 1935;
Tournier Brigitte, nata a Lons-Le-Saunier il 23 febbraio 1942.

Art. 2.

I sottoelencati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di neurologia presso enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in *possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione* al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 2 gennaio 1978 è integrato con l'inserimento dei sottoelencati sanitari:

Brogi Lazzaro, nato a Verona il 9 aprile 1929;
Gozzi Renzo, nato a Torino il 20 agosto 1934;
Zangheri Narciso, nato a Gatteo il 17 agosto 1934.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(4851)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo;

1) Bianco Margherita, nata a Cuneo l'11 febbraio 1941 . . . . punti 95 su 100
2) Cristoferi Vittoria, nata ad Aosta il 9 dicembre 1946 . . . . » 91 »
3) Siri Maria Teresa, nata a Savona il 20 dicembre 1947 . . . . » 90 »
4) Marinucci Stefano, nato a Roma il 16 dicembre 1941 . . . . » 89 »
5) Stradoni Paola, nata ad Aosta il 9 febbraio 1943 . . . . » 88 »
6) Gisondi Antonio, nato a Valdagno il 4 ottobre 1943 . . . . » 87 »
7) Ricci Lucietta, nata a Bovino l'8 giugno 1946 » 87 »
8) Macagno Gemma, nata a Borgo S. Dalmazzo il 27 settembre 1946 . . . . » 85 »
9) Minuti Edoardo, nato a Somma Lombardo il 22 luglio 1945 . . . . » 85 »
10) Tomaccini Daniela, nata a Roma il 5 dicembre 1946 . . . . » 84 »
11) Lastella Magda, nata a Reggio Calabria il 6 novembre 1944 . . . . » 80 »
12) Schiappa Ippolito, nato a Pettorano sul Gizio il 13 ottobre 1941 . . . . . » 75 »
13) Gasparini Paolo, nato a Verbania il 20 giugno 1948 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4598)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei al concorso a diciassette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1979, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a diciassette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1979, registro n. 14 Difesa, foglio n. 33;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1979, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1980, registro n. 1 Difesa, foglio n. 285;

Vista la votazione riportata dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a diciassette posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Caramia Michele . . . . punti 30,15
2) Sacchet Fabio . . . . » 30,05
3) Cari Paolo . . . . » 28,1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1980
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 15

(5175)

Graduatoria degli idonei al concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1979, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1979, registro n. 11 Difesa, foglio n. 3;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1979, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1979, registro n. 29 Difesa, foglio n. 380;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Cipriani Michele . . . punti 482 —
2) Binaco Maurizio . . . . » 451 —
3) Bove Diamante . . . . » 440,50
4) Lorusso Pietro . . . . » 437 —
5) Serio Donato . . . . » 407,50
6) Spina Silvano . . . . » 405 —
7) Farina Luigi . . . . » 401 —
8) Valenti Marino . . . . » 400,50
9) Puggini Angelo . . . . » 391 —
10) Bocchino Fausto . . » 389 —
11) Galli Mauro . . » 388 —
12) Quaranta Mario . . » 367 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1980
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 20

(5177)

Graduatoria degli idonei al concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1979, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1979, registro n. 3 Difesa, foglio n. 46;

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1979, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1979, registro n. 23 Difesa, foglio n. 75;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1979, con il quale è sostituito nell'incarico di membro aggiunto per gli esami facoltativi di lingua francese della commissione giudicatrice suindicata, il magg. gen. C.C.r.c. in P.A. Ferrari Germano con il colonnello A.A.r.s. in P.A. Silla Domenico (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità aeronautici

1. Pagano Domenico . . . . punti 728,20
2. Nappi Domenico . . . . » 687,62
3. Ieraci Salvatore . . . . » 674 —
4. Ubaldini Ubaldo . . . . » 669,20
5. Musumeci Filippo . . . . » 589 —

Specialità elettronici

1. Costantini Graziano . . . . punti 880,60
2. Mizzi Salvatore . . . . » 856,96
3. Beverino Michele . . . . » 800,30
4. Oddi Roberto . . . . » 743,30

Specialità edili

1. Lai Piero . . . . punti 892 —
2. Liddi Giuseppe . . . . » 821,80
3. D'Auria Nicola . . . . » 798,62
4. Lucci Maurizio . . . . » 759,30
5. Perrone Luigi . . . . » 726 —
6. Russo Ferruccio . . . . » 609,40

Specialità motorizzazione

1. Croce Gianni . . . . punti 856 —
2. Di Cresce Guido . . . . » 776,32
3. Petrocchi Vincenzo . . . . » 754 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1980
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 143

(5176)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quaranta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Modena.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5, parte seconda, dell'11 febbraio 1980, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Modena 22 gennaio 1979, n. 8, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quaranta posti di sostituto, bandito con ordinanza 15 aprile 1978, n. 28.

(5140)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a venticinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Piacenza.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 7, parte seconda, del 1° marzo 1980, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Piacenza 23 febbraio 1979, n. 3, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a venticinque posti di sostituto, bandito con ordinanza 6 aprile 1978, n. 1.

(4710)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a due posti di consigliere, carriera direttiva, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Con decreto 10 dicembre 1979, n. 20973/Pr. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1980, registro n. 1, foglio n. 70, e pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 6 maggio 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un concorso pubblico a due posti di consigliere, carriera direttiva, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Questi due posti sono riservati ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 6 maggio 1980.

(5178)

Concorso pubblico a due posti di agente tecnico, carriera ausiliaria, presso la direzione provinciale del tesoro di Bolzano.

Con decreto 13 dicembre 1979, n. 20975/Pr. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1980, registro n. 1, foglio n. 87, e pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23, del 6 maggio 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a due posti di agente tecnico, carriera ausiliaria, presso la direzione provinciale del tesoro di Bolzano.

Questi due posti sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è fissato a trenta giorni dalla anzidetta data del 6 maggio 1980.

(5179)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 101/San/Mi/79 del 3 maggio 1979, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Milano;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice d'esame;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976;

Visto il decreto di delega n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

La commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Milano è così composta:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva della regione Lombardia.

Componenti:

Menini dott. Ermes, funzionario della carriera direttiva della regione Lombardia;

Garini dott.ssa Carla, funzionario medico della regione Lombardia;

Albano prof. Amedeo, direttore della seconda cattedra dell'istituto d'igiene dell'Università degli studi di Milano;

Zanussi prof. Carlo, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università degli studi di Milano;

Volpato prof. Carlo, ufficiale sanitario del comune di Milano.

Segretario:

Odderoli rag. Lorenzino, funzionario amministrativo della regione Lombardia.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo in Milano.

Milano, addì 29 febbraio 1980

p. *Il presidente*: EBOLI

(5006)

Sostituzione di un componente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano.

Visto il proprio decreto 29 gennaio 1979, n. 29/San/Mi/79, successivamente modificato con atto 23 novembre 1979, n. 248/San/Mi/79, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1975;

Considerato che i signori dott. Mario Gesualdi e dott. Augusto Nitti, rispettivamente componente e segretario di detta commissione hanno rappresentato l'impossibilità di partecipare ai lavori concorsuali perché impediti;

Considerata l'opportunità di sostituire i predetti dott. Mario Gesualdi e dott. Augusto Nitti, al fine di non arrestare l'attività della commissione giudicatrice d'esame;

Visto il fonogramma n. 3117 in data 3 marzo 1980, dell'assessorato regionale alla sanità;

Visto il regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

A modifica di quanto precedentemente fissato con decreto n. 29/San/Mi/79 indicato in premessa, i signori dott. Pasquale Barbuzzi e sig.ra Biagina Mazzotta Gobbo, funzionari in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità, vengono chiamati a far parte della commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1975, rispettivamente in sostituzione del dott. Mario Gesuldi e dott. Augusto Nitti.

Il presente provvedimento viene pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Milano, addì 4 marzo 1980

p. *Il presidente*: EBOLI

(5141)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trabia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17872 in data 8 ottobre 1979, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trabia, pubblicato nei modi di legge;

Considerato che il posto di cui trattasi, come si evince dalle premesse del suddetto decreto, non è stato coperto interinalmente dopo il 30 giugno 1978 ed alla data del 28 dicembre 1978 da persona che avrebbe potuto beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto di dover procedere, pertanto, all'espletamento del concorso in argomento e, preliminarmente, alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine provinciale dei medici di Palermo; nonchè dell'amministrazione comunale di Trabia, di cui alla deliberazione consiliare n. 76 del 29 aprile 1980;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 ed alla legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come segue:

Presidente:

Colavolpe dott. Raffaele, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Marcellino dott. Pier Giulio, vice prefetto ispettore aggiunto;
Chinetti Barone dott.ssa Silvia, medico superiore dei ruoli del Ministero della sanità;
Dardaroni prof. Luigi, ordinario di igiene presso l'Università di Palermo;
Fradà prof. Giovanni, ordinario di chimica medica presso l'Università di Palermo;
Rizzuto dott. Antonino, ufficiale sanitario di Palermo.

Segretario:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione siciliana, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e del comune di Trabia.

Palermo, addì 19 maggio 1980

Il medico provinciale: SCHILLACI

(5194)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto e due posti di assistente di neonatologia;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(1825/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(1826/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso a tre posti di assistente della sezione autonoma di cardiochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della sezione autonoma di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(1817/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (divisione B)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (divisione B).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(1818/S)

OSPEDALE CIVILE DI VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsicovetere (Potenza).

(1819/S)

OSPEDALE DI CASTEL GOFFREDO

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel Goffredo (Mantova).

(1820/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1980, n. 16.

Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 31 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge
Determinazione dei livelli funzionali-retributivi

dei dipendenti delle regioni a statuto ordinario per il triennio 1976-78 e disciplinato, in conformità, il rapporto d'impiego del personale della regione Puglia.

Art. 2.
Ruolo unico
Determinazione dei livelli funzionali-retributivi

Il personale della regione Puglia è assegnato a un ruolo unico regionale ed è inquadrato nei seguenti otto livelli funzionali-retributivi:

1° livello: parametro 100;
2° livello: parametro 116;
3° livello: parametro 130;
4° livello: parametro 142;
5° livello: parametro 167;
6° livello: parametro 178;
7° livello: parametro 220;
8° livello: parametro 333.

L'art. 41 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è abrogato.

Art. 3.
Primo livello funzionale

Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che comprendono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

Art. 4.
Secondo livello funzionale

Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

L'esecuzione di compiti è svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;

autonomia vincolata da istruzioni semplici;

apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso al pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali e uffici nonchè della loro apertura e chiusura, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici, di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenze di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostile e di fascicolature.

Art. 5.
Terzo livello funzionale

Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

Il livello è caratterizzato da:

iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonchè di compiti amministrativi semplici.

Art. 6.
Quarto livello funzionale

Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

E' caratterizzato da:

autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definitive;

piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonchè a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che — omogenee o complementari — costituiscono una unica posizione di lavoro.

Art. 7.
Quinto livello funzionale

Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

responsabilità professionale dei propri compiti: può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito.

Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, mac-

chine, strumenti. Richiede conoscenze teorico-tecnico-professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento.

E' caratterizzato da:

autonomia nell'ambito della funzione docente;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico-organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.

Art. 8.

Sesto livello funzionale

Sono inserite nel sesto livelle le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito della unità organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

Il livello è caratterizzato da:

autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima complesse;

responsabilità professionale dei propri compiti;

apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.

Comporta responsabilità:

delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale; degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro e minor contenuto professionale.

L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

Nei corsi di formazione professionale, comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).

Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore o riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.

Art. 9.

Settimo livello funzionale

Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti alla attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.

La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito dell'unità organica complessa, con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti.

E' caratterizzato da:

autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonchè per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; la autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorità;

apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo della eventuale unità di lavoro;

dell'attuazione dei programmi di lavoro, esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.

L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Art. 10.

Ottavo livello funzionale

Sono comprese nell'ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.

La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell'« unità organica complessa » di cui indirizza l'attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.

E' caratterizzato da:

autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dall'amministrazione;

apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa, alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto all'intera organizzazione regionale.

Comporta la responsabilità:

delle attività direttamente svolte;

delle istruzioni di carattere generale impartite;

della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

Il livello comprende posizioni di lavoro individuale, a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello precedente.

Le posizioni di lavoro dell'ottavo livello richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell'organizzazione.

Art. 11.

Funzione di coordinamento

La funzione di coordinamento è unica.

L'incarico di coordinatore è attribuito, per campi di attività ricomprendenti singoli uffici o gruppi di uffici in base ad obiettive esigenze funzionali e agli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, a dipendenti dell'ottavo livello funzionale.

L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto alla organizzazione delle strutture regionali;

al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

L'incarico di coordinatore è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore ad anni cinque, con provvedimento della giunta regionale.

Per i coordinatori assegnati al consiglio regionale, l'incarico è conferito dalla giunta regionale su designazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

L'incarico è rinnovabile e revocabile.

Il rinnovo e la revoca dell'incarico sono disposti nelle stesse forme previste per la nomina.

Il compenso per la funzione di coordinamento non è pensionabile ed è stabilito nelle misure fisse del 25% della retribuzione iniziale del livello ottavo.

Il numero dei coordinatori non potrà superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo.

In via transitoria le disposizioni contenute negli articoli 39, 40, 49 e 97 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, continuano a disciplinare la materia specifica sino all'entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici regionali e, comunque, non oltre il 30 giugno 1981.

Art. 12.

Ammissione all'impiego

L'ammissione agli impieghi regionali è disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e nel relativo regolamento di esecuzione con le modifiche ed integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 13.

Accesso alle fasce funzionali

Il quarto e il quinto comma dell'art. 50 della legge 25 marzo 1974, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« I titoli di studio per l'accesso ai livelli retributivi e funzionali sono così stabiliti e riportati nell'allegata tabella *A*:

diploma di laurea o specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesta dagli ordinamenti per l'ottavo livello;
diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale se richieste per il settimo livello;
diploma di laurea per il sesto livello;
diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale ove richiesto per il quinto livello;
licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale ove richiesta per il quarto livello;
licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale ove richiesta per il terzo livello;
compimento dell'obbligo scolastico per il secondo e primo livello.

Gli impiegati regionali privi del titolo di studio richiesto possono partecipare a concorsi pubblici per i posti di livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purchè provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di una anzianità di servizio di almeno 5 (cinque) anni nel livello attuale.

Ai concorsi per posti del terzo e quarto livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con cinque anni di anzianità complessiva nei due livelli o di tre anni nel solo livello immediatamente inferiore.

Sono esclusi i posti per l'esercizio delle cui funzioni il possesso del titolo di studio sia prescritto dalla legge.

Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato ai dipendenti regionali di ruolo in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti capoversi ».

Il settimo comma dell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è sostituito dal seguente:

« La riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari ».

Il decimo e undicesimo comma dell'art. 50 della legge regionale 2 marzo 1974, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale.

Per i posti dell'ottavo, settimo e sesto livello sono così composte:

a) dal presidente della giunta regionale o dall'assessore al personale che la presiede;

b) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti regionali. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano entro quindici giorni dalla richiesta a comunicare le designazioni di propria competenza, la giunta regionale procede ugualmente alla nomina della commissione giudicatrice, che si intende validamente costituita dagli altri componenti;

c) da quattro esperti nelle materie su cui vertono le prove d'esame, di cui due indicati dalla giunta regionale e due dall'ufficio di presidenza del consiglio.

Funge da segretario un dipendente appartenente alla sesta fascia funzionale ».

Il sedicesimo comma dell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è sostituito dal seguente:

« La graduatoria dei concorsi è approvata dalla giunta regionale ed ha validità per un anno dalla sua approvazione per la copertura dei posti che si rendano vacanti, salvo che per quelli derivanti da ampliamento di organico ».

Art. 14.

Orario di lavoro

Il dipendente regionale è tenuto all'esatta osservanza dell'orario di lavoro.

Esso è fissato in 36 ore settimanali.

La distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro sono determinate, nel rispetto delle obiettive esigenze funzionali degli organi e degli uffici dell'amministrazione regionale, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'orario settimanale distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo, comunque, in caso di necessità, lo svolgimento dell'attività degli uffici in tutti i giorni feriali;

b) l'orario antimeridiano sarà stabilito di norma dalle ore 8 alle ore 14, salvo che per il personale chiamato, per particolare esigenza di servizio, ad effettuare turni di lavoro. L'orario pomeridiano di norma sarà distribuito fra le ore 15 e le ore 19. L'accordo sindacale unico definisce i presupposti per l'individuazione degli uffici, per i quali, in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi, è consentita l'adozione di un orario flessibile, fissandone i periodi di presenza obbligatoria e quelli di flessibilità;

c) ogni periodo di lavoro continuativo non può eccedere di norma le sei ore lavorative. La durata di riposo intermedio fra due periodi continuativi di servizio non può essere inferiore ad un'ora;

d) i rientri pomeridiani per l'eventuale completamento dell'orario settimanale sono distribuiti in non meno di due giorni ed in modo da garantire la presenza in servizio a turno del personale, in relazione alle esigenze dell'ufficio ovvero di complessi di funzioni;

e) il saldo negativo giornaliero o mensile tra le ore lavorative teoriche e le ore effettivamente rese devono essere recuperate giornalmente e comunque entro il mese successivo, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

La distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro sono adottate con deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

Per il personale in servizio al consiglio regionale, alla distribuzione, articolazione giornaliera e alle modalità di controllo dell'orario di lavoro provvede l'ufficio di presidenza con propria deliberazione, sentite le organizzazioni sindacali.

L'accertamento deve riguardare il personale di tutti i livelli funzionali.

Art. 15.

Lavoro straordinario

In relazione ad eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio, il dipendente, su disposizione dell'amministratore competente, è tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di lavoro entro il limite massimo individuale di 150 ore annue.

I dipendenti prestano servizio in ore diurne dei giorni feriali salvo che, in casi del tutto eccezionali e/o per particolari esigenze di ufficio, si renda necessaria l'istituzione di turni notturni e festivi.

L'art. 56 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è soppresso.

La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, con deliberazioni periodiche e previa ricerca d'intesa sui criteri, tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, possono disporre, in deroga al limite massimo individuale di cui al primo comma, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

Art. 16.

Incompatibilità e cumulo di impieghi

Ai dipendenti regionali è estesa la disciplina sancita dal titolo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, intendendosi sostituita l'amministrazione regionale allo Stato e la giunta regionale al Ministro - Consiglio dei Ministri - Direttore generale.

In ogni caso, gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati in rappresentanza dall'amministrazione regionale a partecipare a commissioni o comunque a compiere prestazioni, anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri enti, sono versate dagli enti medesimi alla tesoreria della regione su apposito fondo da gestirsi da parte del consiglio del personale.

Ai dipendenti regionali, in quanto dovuti, spettano la indennità di missione e il compenso per prestazioni straordinarie che sono a carico e liquidati dagli enti interessati.

Eventuali norme in contrasto sono abrogate.

Art. 17.

Congedo ordinario

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario per ferie irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate. In tale congedo sono comprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Al dipendente sono attribuite, altresì, quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della predetta legge n. 937.

La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

Il congedo può essere goduto in più periodi, uno dei quali dovrà comprendere non meno di quindici giorni.

Il congedo deve essere concesso a meno che non ostino eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio.

Il godimento del congedo ordinario è interrotto dalla malattia documentata dal dipendente e dall'impossibilità dell'amministrazione di fronteggiare altrimenti esigenze di servizio eccezionali ed indifferibili.

I congedi ordinari per ferie non fruiti nel corso dell'anno, per comprovate esigenze di servizio, possono essere goduti entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

L'impiegato assunto posteriormente al primo gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate di congedo proporzionale al periodo di servizio che presterà nell'anno.

Il congedo ordinario retribuito per ferie non può tuttavia essere usufruito durante i primi tre mesi del periodo di prova.

Il congedo ordinario retribuito per ferie per il personale degli uffici periferici va richiesto ai coordinatori degli uffici di appartenenza. Questi ultimi inoltreranno le loro richieste ai rispettivi coordinatori di settore.

I coordinatori di settore indirizzeranno le loro domande all'assessore al personale che lo concederà previo nulla-osta dell'assessore al ramo di appartenenza.

I coordinatori degli uffici e settori del consiglio, nonchè quelli dei settori segreteria della giunta, legale e contenzioso, stampa, legislativo ed i coordinatori dei settori della presidenza della giunta richiedono la concessione dei congedi ordinari all'assessore al personale, previa proposta vincolante dei rispettivi presidenti.

L'impiegato la cui domanda non sia stata accolta ha diritto di ripetere la richiesta all'assessore al personale.

L'art. 60 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è soppresso.

Art. 18.

Congedo straordinario

Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:

a) per contrarre matrimonio: nella misura di giorni quindici continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

b) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

c) per cure: fino a un mese per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra e per servizio, previa esibizione di idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

d) per gravi motivi: fino a cinque giorni all'anno;

e) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino a un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

f) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

g) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato;

h) per esami fino a venti giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltrechè nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 chilometri dalla residenza.

L'art. 61 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 è soppresso.

Art. 19.

Impiegati - Studenti

I dipendenti regionali che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 20 marzo 1970, n. 300, hanno diritto, per la frequenza di corsi legali di studio ad un massimo individuale di 150 ore per anno scolastico, con lo obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta.

L'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore ai 35 del personale per ciascun anno scolastico. I dipendenti di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 20 marzo 1970, n. 300, non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.

L'accertamento della qualifica di lavoratore studente e lo accoglimento delle domande rientrano nella competenza dei coordinatori di settore o degli uffici di appartenenza.

L'art. 59 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è soppresso.

Art. 20.

Congedo straordinario non retribuito

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti nei seguenti casi:

a) per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia: fino ad un anno;

b) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni dopo il primo mese di congedo retribuito.

Il presente congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Sono a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza, mentre restano a carico dell'amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli unitamente all'intero onere per il trattamento assistenziale.

Art. 21.

Assenze per malattie

In caso di malattia il dipendente è considerato assente giustificato ed ha diritto al seguente trattamento economico:

nei primi tredici mesi: intero;

nei mesi successivi sette mesi: ridotto al 50 %.

Sono a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza mentre restano a carico dell'amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli, unitamente all'onere intero per il trattamento assistenziale.

Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

Per motivi di particolare gravità, la giunta regionale, sentito il consiglio del personale, può consentire al dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti dal primo comma, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente I sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'ufficio e/o settore di appartenenza, indicando il proprio recapito.

L'assenza per malattie è documentata a mezzo di certificazioni mediche che ne attestino la natura e la presumibile durata.

Il dipendente, salvo casi di comprovato impedimento, deve far pervenire la certificazione al settoree e/o ufficio di appartenenza entro il terzo giorno dall'inizio della malattia.

Per malattia di durata non superiore a due giorni non v'è obbligo di produrre la certificazione medica.

I coordinatori dei settori e/o uffici di appartenenza possono disporre gli accertamenti sanitari per il controllo della malattia denunciata.

Gli accertamenti saranno espletati attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo dell'ufficio sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'amministrazione.

L'eventuale contenzioso è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Successivamente, agli stessi fini, ci si avvarrà delle strutture delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

I compensi secondo tariffa da corrispondere agli ufficiali sanitari ovvero ai medici ospedalieri saranno liquidati dai cassieri economi.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assistenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alle dispense dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale retributivo od a livello inferiore.

In quest'ultimo caso il dipendente avrà diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

L'art. 62 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è soppresso.

Art. 22.

Cumulo dei periodi di assenza

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare nel quinquennio i trentadue mesi.

L'art. 63 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è soppresso.

Art. 23.

Assemblea sindacale

Al primo comma dell'art. 57 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è aggiunto il seguente:

« Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate ».

Art. 24.

Tutela dei dirigenti delle rappresentanze sindacali

Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali può essere disposto solo previo nulla-osta dell'associazione sindacale di appartenenza

Art. 25.

Aspettative e permessi sindacali

I dipendenti regionali che ricoprono cariche sindacali nazionali sono, a domanda da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il contingente complessivo di aspettative è fissato in rapporto ad una unità ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il coordinamento tra regioni e sindacati sulle aspettative in campo nazionale avverrà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali indicheranno la ripartizione e i contingenti di aspettative nazionali.

In attesa che la materia sia regolata da apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della regione da cui dipendono, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nella qualifica rivestita.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Art. 26.

Contributi sindacali

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata, all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale, dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro quindici giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni.

Art. 27.

Locali delle rappresentanze sindacali e diritto di affissione

Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione pone, altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia all'interno di una sede regionale.

Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a dieci, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio della attività sindacale e del diritto di sciopero.

Art. 28.

Svolgimento di incarichi pubblici

L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato, prevista dall'art. 2 della legge n. 1078/1966 o da altre norme legislative, non potrà eccedere le dodici ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a diciotto ore settimanali.

La Regione, in accordo con le locali associazioni ANCI-UPI, procederà con atto separato a fissare nei modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alla entità degli incarichi svolti.

Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

Art. 29.

Onnicomprensività del trattamento economico

In attuazione del principio dell'onnicomprensività e della chiarezza retributiva, ai dipendenti regionali compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e della progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missione e di trasferimento e della indennità per la funzione di coordinamento.

Agli stessi dipendenti spettano, inoltre, l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la 13ª mensilità, con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.

Eventuali norme in contrasto sono abrogate.

Art. 30.

Trattamento economico di livello

Al personale del ruolo unico regionale spetta il trattamento economico iniziale annuo lordo correlato al livello di appartenenza, di cui all'allegata tabella *B*.

Art. 31.

Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale

La progressione economica in ciascun livello funzionale procede per scatti e classi, secondo le modalità appresso indicate:

a) assegnazione di cinque classi stipendiali, oltre la iniziale, con scadenza al compimento del 3°, 6°, 10°, 15° e 20° anno. Il valore delle classi è del 16% costante sull'iniziale del livello;

b) attribuzioni di scatti del 3,50% sul trattamento economico iniziale + classe in godimento. Gli scatti si conseguono ogni biennio e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali, anche virtuali, possono essere anticipati, a domanda, a seguito della nascita di figli.

Art. 32.

Retribuzione del lavoro straordinario

La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{retrib. iniziale di livello} + \text{rateo } 13^a \text{ mensilità}}{175}$$

maggiorata del 15 per cento;

per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è maggiorata del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la retribuzione è maggiorata del 50%.

Le misure, così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

In relazione alle tariffe di lavoro straordinario attualmente corrisposte, in quanto risultanti superiori alle nuove aliquote derivanti dal presente accordo esse saranno conservate fino al 31 dicembre 1979. Dal 1° gennaio 1980 si adotteranno le nuove tariffe previste dal presente accordo.

L'art. 79 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è soppresso.

Art. 33.

Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione

Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione è disciplinato, nei limiti stabiliti dai principi della legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1978, n. 513, con apposita legge regionale.

Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legato alla natura e alla entità dei compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti autorizzabili.

Art. 34.

Lavoro ordinario notturno e festivo

Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 400 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno ridotta a L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi predetti non sono soggetti a contributi e non sono pensionabili.

Art. 35.

Equo indennizzo

La Regione, per infermità riconosciuta da causa di servizio, corrisponde al dipendente non soggetto all'obbligo della iscrizione all'INAIL un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita.

Valgono al riguardo le norme contenute nell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e negli articoli 48, 49, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Si intendono estese alla legislazione regionale tutte le modifiche che le predette norme possono subire nel loro specifico settore di applicazione.

Art. 36.

Patrocinio legale

La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura la assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio.

Nell'esame dei singoli casi si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti di interesse fra l'amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.

Una particolare attenzione verrà data ai casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione generale o speciale formalmente impartita.

Art. 37.

Criteri per la mobilità territoriale del personale regionale nell'ambito dell'ente

La mobilità esterna disciplinata dal presente articolo si realizza con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione supera la durata di trenta minuti, l'assegnazione alla sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base di criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporta sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.

Al solo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi l'amministrazione può derogare alle suddette procedure mediante provvedimenti adottati d'ufficio per la durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili.

Art. 38.

La mobilità territoriale: condizioni di svolgimento

In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento del personale alle regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre 40 km ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tale caso l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio provvederà a rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

E' impegno dell'amministrazione ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteristiche di flessibilità — nel rispetto del monte ore settimanali obbligatorie — che favoriscano la possibilità dei lavoratori di usufruire dei mezzi pubblici di trasporto di linea.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti nel territorio di dipendenti per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento ai compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di trasporto dell'amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa dell'ente di appartenenza.

Art. 39.
Mobilità tra enti

Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

Ove il comando comporti spostamento dalla sede di lavoro, si applicano le norme di cui ai precedenti punti sulla mobilità.

E' consentito, inoltre, d'intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.
Norme di primo inquadramento

Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 i dipendenti regionali sono inquadrati, d'ufficio, nei nuovi livelli funzionali sulla base del rapporto di corrispondenza fissato dall'allegata tabella *C* e relative note esplicative, dei criteri aggiuntivi stabiliti dagli articoli seguenti e dalle norme contenute nei precedenti articoli da 3 a 10.

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 che appartiene al 6° livello di cui alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, che in applicazione della tabella di corrispondenza allegata *C* avrebbe titolo all'inquadramento nel 6° livello, è inquadrato nel 7° livello dal 1° ottobre 1978 qualora alla stessa data risulti in possesso di una anzianità di servizio effettivo di tre anni nel predetto livello o nelle qualifiche ad esso corrispondenti.

Il restante personale appartenente al 6° livello è inquadrato nel 6° livello per il tempo ancora necessario alla maturazione del triennio di servizio effettivo richiesto per il passaggio al livello superiore.

Lo stesso meccanismo economico stabilito dal successivo art. 46 si applica anche nel caso di inquadramento nel 7° livello in data posteriore al 1° ottobre 1978.

Il personale assunto in servizio presso i centri di formazione professionale i quali, a norma della predetta tabella *C* dovrebbero essere inquadrati al 5° livello, vengono inquadrati al 6° se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto diploma di laurea del quale devono essere in possesso.

A questi dipendenti non si applica il disposto di cui al precedente secondo comma.

E' consentito l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:

a) dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;

b) dalle qualifiche del 4° livello (142) al 5° livello (167), comprese quelle operaie che in via prevalente e continuativa non svolgano più mansioni operaie;

c) da 5° livello (167) al 6° livello (178),

mediante concorso interno per titoli, riservato al personale regionale in possesso di una anzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza e sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976. A tal fine è atto il solo servizio, anche se non di ruolo, prestato presso la Regione o l'ente dal quale il dipendente è stato trasferito o comandato.

Sono messi a concorso ai sensi del comma precedente posti pari al 30% della dotazione organica, complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30 settembre 1978; in relazione agli eventuali posti soprannumerati che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.

Nel caso che i posti messi a concorso per il passaggio ad uno dei livelli previsti dal settimo comma non risultino assegnabili, in parte per mancanza di idonei, la parte residuale dei posti stessi è portata in aumento a quelli da assegnare per il passaggio agli altri due livelli funzionali ove le rispettive graduatorie presentino eccedenza di idonei rispetto ai posti messi a concorso.

L'inquadramento nel nuovo livello a seguito del concorso interno ha la decorrenza giuridico-economica dal 1° ottobre 1978. Al personale inquadrato al 6° livello non si applica il disposto di cui al secondo comma del presente articolo.

In tutti i casi restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento, così come stabilito nel successivo art. 46.

E' in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del settimo comma del presente articolo il personale che, comunque — anche per effetto dell'applicazione della tabella *C* e di tutte le norme comprese nel contratto nazionale — abbia conseguito o consegna un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o l'amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio).

Art. 41.
Titoli valutabili

I titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi di cui agli articoli precedenti, sono costituiti, a esclusione di ogni altro, dall'anzianità di servizio e dai titoli di studio posseduti:

a) anzianità di servizio di ruolo o non di ruolo nella qualifica o carriera di appartenenza o corrispondente secondo l'equiparazione di cui alla tabella *C* allegata alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, per ogni anno di servizio punti 1,2; la frazione di mese superiore a giorni 15 viene valutata a mese intero; anzianità di servizio di ruolo o non di ruolo in qualifiche o carriera inferiore a quella di appartenenza o corrispondente punti 0,6 per ogni anno di servizio;

b) titoli di studio: cinque punti per il possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica rivestita; dieci per il possesso del titolo di studio prescritto per il livello da assegnare.

A parità di merito, nella valutazione dei candidati, si dovrà tener conto del carico familiare.

Art. 42.
Svolgimento dei concorsi

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che intendono partecipare ai concorsi di cui agli articoli precedenti deve, o, a pena di decadenza, avanzare formale istanza al presidente della giunta regionale, corredata dalla documentazione relativa ai titoli posseduti fra quelli specificati nel precedente articolo.

L'anzianità di servizio è accertata dall'amministrazione attraverso l'esame del fascicolo personale.

La valutazione dei titoli e la conseguente formazione della graduatoria sono predisposte a cura dell'assessorato al personale. La graduatoria è approvata dalla giunta regionale.

In base all'ordine di graduatoria, la giunta regionale dispone l'inserimento dei vincitori nel competente livello funzionale.

Restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento così come stabilito dalla presente legge.

Art. 43.
Norma sui concorsi interni
da espletarsi in base a disposizioni regionali vigenti

Il concorso interno previsto dall'art. 95 della legge regionale n. 18/74 si intende riferito a posti del nuovo livello funzionale che corrisponde, secondo la tabella *C* allegata alla presente legge, a quello al quale si riferiva il concorso medesimo.

A tale prova concorsuale possono partecipare i dipendenti regionali che alla data del 30 settembre 1978 risultano inquadrati nel 5° livello retributivo e funzionale e che abbiano una anzianità maturata nel ruolo regionale di tre anni alla data del 30 settembre 1978.

Il concorso consisterà in un esame orale di diritto costituzionale amministrativo e regionale.

La commissione d'esame sarà costituita così come stabilita dalla presente legge.

Art. 44.
Personale assegnato agli enti locali

I dipendenti che siano assegnati a prestare servizio presso gli enti locali in relazione alla delega o al decentramento di funzioni amministrative o per l'esercizio di compiti attribuiti

agli enti stessi da leggi statali e regionali, sono posti per il periodo di assegnazione, in posizione soprannumeraria, conservando ad ogni effetto la posizione giuridica ed economica e la qualificazione professionale loro spettanti nell'amministrazione regionale.

Art. 45.
Utilizzazione personale assegnato alla Regione

Nel procedere alla copertura dei posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento del personale in servizio secondo le norme della presente legge, l'amministrazione regionale terrà conto anche delle assegnazioni di personale alla Regione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 46.
Inquadramento nella posizione economica

La posizione economica individuale nel livello d'inquadramento, previsto nel precedente art. 40, è determinata sommando i seguenti elementi:

a) stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi acquisiti;

b) eventuali assegni personali pensionabili;

c) aggiunzione senza titolo pari a quella spettante ai sensi del successivo art. 48.

La posizione giuridica nel livello d'inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.

Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il « maturato in itinere » consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe, rapportato ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma.

Al fine della determinazione del « maturato in itinere » lo stipendio iniziale di cui alla tabella *B* e quello corrispondente al secondo parametro retributivo di cui alla stessa tabella *B* allegata alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, vengono considerati quali classi di stipendio.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni;

b) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale prevista dagli articoli 78 e 89 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, deriva dallo scatto della (o secondo parametro retributivo) immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.

Se il dipendente nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto biennale si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultima classe o scatto maturato;

c) qualora i ratei di scatto e di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale prevista dagli articoli 78 e 89 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 — definiti nel loro valore con la procedura prevista alle lettere *a*) e *b*) — sommati alla posizione economica individuali come determinata dal primo comma del presente articolo, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;

d) qualora, a seguito dell'operazione di cui alla precedente lettera *c*), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il « maturato in itinere », sommato all'eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, occorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita. Ove dal saldo della operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50% dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità;

e) nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto *c*), residui una frazione monetaria che oltrapassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o di classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classi immediatamente successive al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta se eccedente del 50% dell'incremento mensile stesso, il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

Qualora la posizione economica individuale maggiorata del « maturato in itinere » risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

Art. 47.
Valutazione del servizio

Ai soli fini dell'inquadramento nella nuova posizione giuridica ed economica dei dipendenti in servizio al 30 settembre 1978, i servizi non di ruolo di cui all'art. 92 della legge regionale n. 18/74 vengono valutati come il servizio di ruolo.

Art. 48.
Aggiunzione senza titolo

La ulteriore disponibilità economica ai fini di perequazione viene utilizzata garantendo a ciascun dipendente regionale i seguenti importi mensili lordi complessivi delle somme attribuite con legge regionale 7 aprile 1977, n. 16, sulla base delle retribuzioni iniziali, di cui alla tabella *B* allegata alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, stabilite per l'accesso al livello per pubblico concorso ed in atto al 30 settembre 1978, non tenendo conto della indennità integrativa speciale:

fino a 2.000.000 annui: lire 55.000 mensili;
fino a 3.000.000 annui: lire 47.000 mensili;
fino a 4.000.000 annui: lire 43.000 mensili;
oltre 4.000.000 annui: lire 40.000 mensili.

Art. 49.
Riserva di posti nei primi concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge

Nel primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti può essere aumentata al 35% e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso semprechè sussista in entrambi i casi una anzianità di un anno nel livello di appartenenza.

Art. 50.
Decorrenza

La decorrenza degli effetti giuridici ed economici, previsti nella presente legge, è fissata all'unica data del 1° ottobre 1978.

Il periodo di validità del contratto triennale è venuto a scadenza il 31 dicembre 1978.

Art. 51.
Dotazione organica

Il personale è inquadrato nel livello retributivo e funzionale che gli compete in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui alla presente legge, nell'ambito del numero totale dei posti indicati nell'allegata tabella *D*.

Art. 52.

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con essa compatibili.

Art. 53.

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 200 milioni per l'anno 1978 e in lire 800 milioni per l'anno 1979, fanno carico rispettivamente ai capitoli 52-53 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, mediante la seguente variazione al bilancio di previsione 1979.

PARTE II - SPESA

Variazione in aumento:	Stanziamenti di competenza	Stanziamenti di cassa
	—	—
Cap. 52. — Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art. 4 della legge regionale numero 23/74, compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali - Stipendi 1978 e retro .	L. 200.000.000	L. 200.000.000
Cap. 53. — Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art. 4 della legge regionale numero 23/74 compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali - compenso lavoro straordinario 1978 e retro . .	L. 800.000.000	L. 800.000.000
Totale .	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
Variazione in diminuzione:		
Cap. 439. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione . . .	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 13 marzo 1980

QUARTA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1980, n. 17.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 1980 avente per oggetto: « Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario »

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 31 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 34 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 1980 è così modificato: « I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 40 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 1980 è così modificato: « *Il restante personale inquadrato nel sesto livello ai sensi* della allegata tabella *C* con decorrenza 1° ottobre 1978, transiterà nel settimo livello al compimento di un triennio di servizio effettivo maturato nello stesso sesto livello ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 40 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 1980 è così modificato: « E' in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del sesto comma del presente articolo il personale che, comunque — anche per effetto dell'applicazione della tabella *C* e di tutte le norme comprese nella presente legge — abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o l'amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, tabelle regionali di raffronto riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio) ».

Art. 4.

Il penultimo comma dell'art. 13 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 1980 è così modificato: « Il quindicesimo comma dell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è sostituito dal seguente: "La graduatoria dei concorsi è approvata dalla giunta regionale, ed ha validità per un anno dalla sua approvazione per la copertura dei posti che si rendano vacanti salvo che per quelli derivanti da ampliamento di organico" ».

Art. 5.

L'art. 43 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 1980 con delibera n. 704 del 30 gennaio 1980, è soppresso.

Art. 6.

L'art. 53 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30 gennaio 1980 è sostituito dal seguente: « *Norma finanziaria* » - Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 200 milioni per l'anno 1978 e in lire 800 milioni per l'anno 1979, fanno carico rispettivamente ai capitoli 00333 e 00335 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, mediante la seguente variazione al bilancio di previsione 1980 e con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal cap. 439: « Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione », del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Parte seconda

SPESA

Variazione in aumento:	Stanziamenti di competenza	Stanziamenti di cassa
BILANCIO 1980	—	—
Cap. 00333. — Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art. 4 della legge regionale n. 23/74, comprese quelli riflessi previdenziali e assistenziali - Stipendi 1978 e retro (c.n.i.) .	L. 200.000.000	L. 200.000.000
Cap. 00335 (c.n.i.) — Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art. 4 della legge regionale n. 23/74 compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali compreso lavoro straordinario 1978 e retro . . .	» 800.000.000	» 800.000.000
Totale . . .	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

Variazione in diminuzione:

BILANCIO 1979

Cap. 439. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione . .	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 della legge regionale di contabilità regionale n. 17 del 30 maggio 1977, l'assegnazione dello stanziamento di cui al cap. 439 - parte II - spesa - del bilancio 1979 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1979 e della nuova correlativa spesa di lire un miliardo nei suddetti stanziamenti della competenza del bilancio 1980.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977, nel bilancio 1980 dovrà risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziaria con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 13 marzo 1980

QUARTA

(4409)

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1980, n. 18.
Integrazione dell'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 31 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37 è sostituito dal seguente:

«All'albo possono essere iscritti, a richiesta, e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale, con apposita delibera, i seguenti liberi professionisti o pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza: ingegneri, architetti, geologi, dottori in chimica, dottori in agraria, geometri, periti industriali, periti agrari».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 13 marzo 1980

QUARTA

(4410)

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1980, n. 19.
Modifiche alla legge regionale n. 33 del 21 luglio 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 3 della legge regionale n. 33 del 21 luglio 1978 è sostituito dal seguente:

«Al consigliere inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

L'indennità di trasferta ai consiglieri inviati in missione all'estero è disciplinata dalla legge regionale n. 21 del 12 agosto 1977 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la facoltà di cui al precedente comma.

L'indennità di trasferta è ridotta di un terzo, della metà e di due terzi qualora il consigliere in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 marzo 1980

QUARTA

(4411)

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1980, n. 20.
Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-81.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *aprile* 1980)

(*Omissis*).

(4412)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 50 del 7 giugno 1975 ed istituzione del «Parco naturale attrezzato Portoselvaggio» - Torre Uluzzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 2 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sulla tutela ed uso del territorio e comunque fino a quando la regione Puglia avrà emanato norme sui piani territoriali tematici, la localizzazione e l'istituzione dei parchi, delle riserve e zone boscate viene disciplinata dalla presente legge, che integra la normativa della legge regionale n. 50 del 7 giugno 1975.

Art. 2.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può, anche in assenza di specifiche previsioni urbanistiche comunali, disporre la destinazione a parco di aree del territorio comunale aventi preferenzialmente coperture vegetali a bosco oppure a macchie, che per l'ubicazione e le caratteristiche ambientali, si prestano ad essere organizzate ed utilizzate per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale n. 50 del 7 giugno 1975.

Art. 3.

Dalla data di adozione della deliberazione della giunta regionale l'amministrazione comunale interessata non può adottare alcun provvedimento che disponga trasformazione urbanistica ed edilizia delle aree prescelte.

Art. 4.

La deliberazione di cui all'art. 2 viene inviata al comune per le necessarie determinazioni.

La deliberazione viene pubblicata nell'albo pretorio comunale per quindici giorni. Entro i trenta giorni successivi chiunque può presentare osservazioni alla giunta regionale che è tenuta a pronunziarsi in merito con il provvedimento definitivo.

Entro sessanta giorni dal ricevimento delle determinazioni comunali la giunta regionale adotta il provvedimento definitivo, che produce effetti integrativi delle previsioni dello strumento urbanistico comunale relativamente alle aree interessate.

Art. 5.

La salvaguardia di cui all'art. 3 cessa di avere efficacia dopo ventiquattro mesi dalla data di adozione della delibera della giunta regionale.

Art. 6.

Il provvedimento regionale di cui al terzo comma del precedente art. 4 viene notificato ai proprietari i quali possono prendere visione degli atti, ai fini della tutela giurisdizionale, presso il competente ufficio comunale.

Art. 7.

Decorsi sessanta giorni dalla notificazione di cui all'art. 6, la Regione ed i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 50 del 7 giugno 1975, possono istituire il parco naturale attrezzato con le procedure di cui alla legge medesima.

Art. 8.

L'istituzione del parco può essere promossa anche da enti pubblici che non abbiano la disponibilità delle aree all'uopo destinate. In tal caso, ove non si addivenga alla cessione bonaria, il soggetto legittimato può promuovere la procedura espropriativa delle aree destinate ad opere pubbliche dal piano di utilizzazione di cui all'art. 6 della legge n. 50 del 7 giugno 1975.

Art. 9.

Il piano di utilizzazione individua le strutture, i servizi adeguati nonchè le aree di particolare pregio storico ed artistico nel rispetto dell'ambiente naturale e salvaguardando i terreni agricoli coltivati.

Il piano di utilizzazione, tranne specifiche esigenze, deve avere, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche della Puglia, finalità di uso attivo del parco mediante servizi ed attrezzature per lo sport, la cultura ed il tempo libero.

L'approvazione del piano produce effetti di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere anche ai fini espropriativi.

Art. 10.

La procedura espropriativa è regolata dalle norme contenute nella legge n. 865, del 22 ottobre 1971, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

In sede di prima applicazione della presente legge, l'area del territorio comunale di Nardò denominata « Portoselvaggio-Torre Uluzzi » è destinata a parco naturale.

Il territorio compreso nel parco ricade a nord dell'agglomerato urbano di S. Caterina di Nardò ed è individuato dai confini riportati nella planimetria allegata alla presente legge (allegato n. 1).

Tali confini seguono ad est un andamento semiparallelo alla strada litoranea S. Isidoro-S. Caterina e, per l'ultimo tratto, coincidono con la strada vicinale della Cucchiara. A nord sono definiti da una poligonale irregolare che scende dalla predetta strada vicinale fino ad un punto del confine del demanio marittimo posto a 600 metri a nord di Torre Uluzzi; ad ovest seguono il limite del demanio marittimo dal predetto punto fino, verso sud, al punto posto nelle vicinanze di Torre Dell'Alto.

Le particelle ricadenti nel parco, nonchè i relativi estremi dei fogli di mappa, sono indicati nell'elenco allegato alla presente legge (allegato 2).

Art. 12.

Legittimati all'istituzione del parco naturale attrezzato di Portoselvaggio-Torre Uluzzi sono la regione Puglia ed il comune di Nardò.

Art. 13.

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 11 e 12 si farà fronte con apposito stanziamento di lire un miliardo.

Al finanziamento degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

Parte II

SPESA

	Stanziamenti di competenza	Stanziamenti di cassa
Variazioni in aumento:		
Cap. 01303 (c.n.i.). — Istituzione del parco naturale Portoselvaggio-Torre Uluzzi . . .	— L. 1.000.000.000	— L. 1.000.000.000
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 16204. — Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi in corso di adozione .	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 marzo 1980

QUARTA

(4413)

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1980, n. 22.

Modifica alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26, recante norme in materia di circoscrizioni comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27) *del* 18 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 è sostituito dal seguente:

« Possono essere costituite in comune autonomo una o più frazioni che abbiano una popolazione complessiva residente non inferiore a 5.000 abitanti, dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e siano separate dal capoluogo del comune cui appartengono.

E' necessario altresì che la parte residua del comune da cui la frazione si distacca abbia anch'essa una popolazione residente non inferiore a 5.000 abitanti e disponga di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 14 aprile 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1980, n. 23.

Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali pugliesi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27) *del* 18 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Zonizzazione

La regione Puglia, al fine di definire gli ambiti territoriali adeguati alla organizzazione e alla gestione dei servizi e delle funzioni esercitate dalle amministrazioni locali, sentiti i comuni

e le province a norma degli articoli 11 e 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, suddivide il territorio regionale nelle zone che risultano dall'allegato *A*.

Le zone di cui al primo comma costituiscono gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali e sanitari ai sensi dell'art. 25, secondo e terzo comma, dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 11, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Procedimento di variazione degli ambienti

Il consiglio regionale può modificare la delimitazione delle zone di cui all'art. 1, ove ne venga fatta richiesta da uno o più consigli comunali delle aree interessate, anche al fine di promuovere intese con altre regioni per la gestione comune dei servizi in territori finitimi ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I provvedimenti regionali di cui al presente articolo sono adottati sentiti le province ed i comuni territorialmente interessati.

Art. 3.

Distretti scolastici

La giunta regionale, a norma dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e dell'art. 11, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, proporrà all'amministrazione scolastica di variare la delimitazione dei distretti scolastici in conformità alla suddivisione determinata ai sensi della presente legge.

Art. 4.

Cooperazione intercomunale

I comuni compresi in ciascun ambito territoriale cooperano, attraverso le forme previste dalla legge sulla gestione degli ambiti territoriali pugliesi, in conformità ai criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi fissati dal consiglio regionale.

Le province, nei limiti delle loro competenze, esercitano le funzioni stabilite dalle legislazioni statale e regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 14 aprile 1980

QUARTA

(*Omissis*).

(4854)

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980, n. **24.**

Variazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 24 *aprile* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980, n. **25.**

Interpretazione della legge regionale n. 66 del 31 ottobre 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 24 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli abbattimenti sui costi previsti dalla legge regionale n. 66 del 31 ottobre 1979, possono applicarsi anche alle concessioni rilasciate dopo il 1° marzo 1979.

In tale caso i comuni sono tenuti ad operare i conguagli e le eventuali restituzioni in favore dei titolari delle concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 aprile 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980, n. **26.**

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6: «Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 24 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979, concernente gli adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977, vengono apportate le seguenti modificazioni:

All'art. 6 le parole «all'art. 10 della presente legge» sono sostituite con le parole «alla presente legge».

All'art. 18, terzo comma, le parole «dall'art. 10 della presente legge» sono sostituite dalle parole «dalla presente legge».

All'art. 13, ultimo comma, è soppressa la seguente frase: «A tal fine possono avvalersi dei coefficienti riportati nella allegata tabella *N*».

All'art. 35 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza che sia stata adottata la delibera consiliare di determinazione dei costi base delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli, i comuni, nelle more degli adempimenti richiesti dal presente titolo III, applicano, per qualsiasi tipo di intervento, con riferimento alla propria classe, il maggiore dei costi-base di cui alle allegate tabelle *B* ed *H* integralmente e senza la gradualità di cui al precedente art. 21».

All'art. 37, capo II della convenzione tipo di cui all'art. 8 della legge statale 28 gennaio 1977 n. 10, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti commi:

«Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compravendita degli stessi è stabilito in L. . . . ./mq per la superficie complessiva (Sc) come appresso determinata.

Tale prezzo è ricavato in base a:

a) costo delle aree, determinato ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 L. . . . . .;

Ai fini del calcolo del prezzo iniziale degli alloggi (Pi), per superficie complessiva (Sc) si intende la somma della superficie utile abitabile (Sua) e del 40% delle superfici destinate alle pertinenze».

All'art. 37, capo VI della convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'art. 9/*b* della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, la parola «trenta» viene sostituita con la parola «venti».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 aprile 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980, n. 27.

Costituzione del comitato regionale per l'anno internazionale del bambino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 24 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, in ricorrenza dell'anno internazionale del bambino, vista la risoluzione adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite e tenuto conto dell'invito formulato dal Governo alle regioni, promuove un programma di iniziative intese a porre all'attenzione dei vari livelli decisionali e della popolazione i problemi dell'infanzia, attuando attività di particolare impegno e concrete realizzazioni.

Art. 2.

Per la definizione dei programmi e iniziative di cui all'articolo precedente, nonché per le indicazioni circa le attività da attuare a livello internazionale e nazionale, è costituito il comitato regionale per l'anno internazionale del bambino, presieduto dal presidente del consiglio regionale, o da un suo delegato, e composto dagli assessori regionali ai servizi sociali, alla sanità, all'istruzione, alla cultura, dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti V e IV, dal commissario del Governo per la regione Puglia, da un rappresentante dell'ANCI e da uno dell'UPI, dal sovrintendente scolastico regionale, dai rettori delle Università di Bari e Lecce, dai presidenti dei tribunali per i minorenni di Bari e Lecce, da un rappresentante della Federazione unitaria CGIL, CISL e UIL, dal delegato regionale del CONI, dal presidente del comitato regionale della CRI, da un rappresentante della consulta regionale per l'emigrazione, da un rappresentante della consulta regionale per la cooperazione nonché dai rappresentanti delle associazioni con finalità a favore dell'infanzia, in numero non superiore a sei.

Il comitato predetto viene costituito con atto del presidente del consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza. Per ogni componente, effettivo dovrà essere designato uno supplente.

L'incarico di segretario del comitato viene affidato dal presidente del consiglio a funzionario del consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza.

Del comitato fa parte, con voto consultivo, il rappresentante della Regione nel comitato per il coordinamento delle attività regionali.

Art. 3.

Il comitato ha sede presso gli uffici del consiglio regionale ed è da questo dotato delle attrezzature e del personale necessario.

Esso dura in carica sino al 30 giugno 1980.

Art. 4.

Il comitato elegge nel suo seno un esecutivo costituito da sette membri, compreso il presidente.

Le funzioni di segretario dell'esecutivo sono esercitate dal segretario del comitato.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno sei membri.

Il comitato riferisce sulla sua attività al consiglio regionale mediante relazione scritta, da depositarsi, presso la presidenza entro il 30 luglio 1980.

Art. 5.

L'esecutivo è impegnato ad elaborare e realizzare un programma per un convegno regionale sulle finalità di cui al precedente articolo 1.

Tale programma viene sottoposto all'esame ed all'approvazione del comitato di cui all'art. 2.

Art. 6.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 50.000.000.

Art. 7.

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge trova copertura, per l'esercizio 1980, nel bilancio pluriennale 1980-81 all'art. 4 - obiettivo funzionale A - 1 - Consiglio regionale - cap. 0112 « Compensi, onorari e rimborso per consulenze prestate da enti e privati a favore del consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche, spese per iniziative popolari, legge regionale n. 14 del 4 luglio 1973 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 aprile 1980

QUARTA

(4855)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801490)